



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



Prot. n. 744/2020 UZ/ab
del 03 giugno 2020

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'UTILIZZO DELLE "DIVISE DI SERVIZIO"

Articolo 1 Definizione

1. Il presente regolamento descrive le finalità e le modalità di utilizzo della "divisa di servizio" indossata **dal personale operativo** di Ates S.r.l.
2. Ai fini del presente regolamento è considerata "divisa di servizio" l'insieme organico dei capi di vestiario indossati dalle figure operative durante l'orario di lavoro.
3. La divisa di servizio rappresenta la prima immagine aziendale ed ha il significato dell'appartenenza alla società e permette di distinguere l'identità professionale; allo stesso modo, è strumento di protezione del dipendente durante lo svolgimento dell'attività, a fianco dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Articolo 2 Cartellino di riconoscimento

1. Il cartellino di riconoscimento è composto da una foto recente formato tessera, con l'indicazione del nome, del cognome e del servizio svolto, deve essere sempre esposto in maniera ben visibile sulla divisa, salvo interventi particolari, nel corso dei quali può essere temporaneamente omesso.

Articolo 3 Utilizzo della divisa di servizio.

1. La divisa di servizio viene fornita gratuitamente dall'azienda successivamente alla prima assunzione, in misura variabile con riferimento alla specifica attività svolta, ed è composta dai seguenti indumenti:

- Giubbino
- Felpa
- Pile/lupetto (mezza cerniera)
- Pile (cerniera lunga)
- T-shirt
- Polo manica corta
- Pantaloni estivo
- Pantalone lungo
- Pantalone edile
- Pantalone corto

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via G. Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano 05064840969 - N. REA: MI - 1793521 - Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 712.000,00



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



- Berretto
- Calzature antinfortunistiche

2. La divisa di servizio va indossata obbligatoriamente nell'esecuzione di tutte le attività lavorative, senza effettuare modifiche né abbinamenti ad indumenti diversi, salvo diversa autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica.

3. E' severamente vietato l'utilizzo della divisa di servizio al di fuori dell'orario lavorativo, nei periodi di ferie e malattia e, comunque, in circostanze e mansioni non consone al decoro dell'attività svolta.

4. Il dipendente è responsabile della conservazione della divisa ed il lavaggio, la stiratura e gli eventuali danni non causati durante l'attività lavorativa sono a suo esclusivo carico. La sostituzione per eccessiva usura sarà effettuata a spese dell'azienda, previa valutazione.

Articolo 4

Referente per la divisa di servizio.

1. Il Referente per la divisa di servizio è l'Ufficio Personale.

In particolare, il Referente:

- a) provvede alla consegna della divisa di servizio all'atto dell'assunzione;
- b) rappresenta il punto di riferimento per tutte le richieste inerenti la gestione, la sostituzione dei capi per usura e/o cambio taglia, ecc. nonché per l'ordine di nuove forniture.

Trezzo sull'Adda, 03 giugno 2020

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Ugo Ottaviano Zanella

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via G. Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P IVA/C.F Reg Imp. Milano: 05064840969 - N. REA: MI - 1793521 - Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 712.000,00